

Associazione Culturale
"INSIEME PER CERRO E CANTALUPO"

STATUTO

Articolo 1°

E' costituita l'Associazione Culturale denominata: "INSIEME PER CERRO E CANTALUPO"

Articolo 2°

La durata dell'associazione, che non ha fini di lucro, è a tempo indeterminato.

Articolo 3°

L'associazione ha sede in Cerro Maggiore, Via Regina Margherita n.77.

La modifica di indirizzo non comporta necessità di modifica del presente Statuto sempre che la sede sia nell'ambito del Comune di Cerro Maggiore.

Articolo 4°

L'associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

L'associazione ha lo scopo di promuovere ed attivare studi e ricerche, convegni, seminari, tavole rotonde e dibattiti ed ogni altra iniziativa tendente allo studio e all'apprendimento di problemi di rilevanza locale concernenti la situazione politica, sociale, culturale ed economica; organizzare corsi di formazione e di specializzazione; istituire borse di studio a favore di giovani studenti; promuovere iniziative di carattere editoriale, audiovisivo e telematico; promuovere scambi culturali con enti, università, fondazioni ed istituti culturali e artistici nazionali e internazionali; svolgere le attività di volontariato di cui all'art.2 della Legge 11 agosto 1991, n.266.

Articolo 5°

Possono essere soci dell'associazione, sia le persone fisiche, che le persone giuridiche.

I soci si distinguono in tre categorie:

- a) Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione e ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo.
- b) Soci Onorari: coloro che per particolari meriti personali sono proclamati tali dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'associazione medesima. I soci onorari prendono parte all'attività dell'associazione, ma non possono ricoprire cariche sociali.
- c) Soci Ordinari: tutti coloro la cui domanda di adesione è stata accolta e che sono in regola con il versamento della quota associativa.

Le quote di iscrizione annue sono stabilite, dal Consiglio di Amministrazione, prima dell' inizio di ogni anno sociale.

Articolo 6°

L'ammissione in qualità di socio ordinario dietro presentazione del candidato da due soci Ordinari o Fondatori, viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza della metà dei voti validi più uno.

Il socio è tenuto al versamento contestuale della quota sociale, il cui importo è stabilito come precisato al precedente Art. 5.

Articolo 7°

La qualità di socio si perde per il mancato pagamento, per almeno due anni consecutivi, della quota sociale, per recesso, per gravi motivi di contrasto con le finalità dell'associazione stessa, questi ultimi da accertarsi, su proposta del Presidente.

L'esclusione del socio per gravi motivi è di competenza dell'assemblea dei soci, il cui giudizio è insindacabile; l'assemblea dei soci delibera a tale merito a maggioranza dei due terzi dei voti.

Articolo 8°

Il socio che intende recedere dall' associazione deve comunicarlo per iscritto al presidente, che informerà il Consiglio di Amministrazione.

Il socio receduto risponde delle obbligazioni assunte dall'associazione fino alla data del recesso.

Articolo 9°

Il domicilio del socio è quello indicato dal socio stesso all'atto dell' adesione.

L'ammissione all'associazione implica l'accettazione del presente statuto da parte del socio stesso.

Il socio in regola con il versamento della quota sociale ha diritto ad un voto, nell'assemblea dei soci.

Un socio può farsi rappresentare dietro delega scritta da un altro socio nell'assemblea dei soci; ciascun socio non può ricevere più di una sola delega.

Articolo 10°

Il patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dai Beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell' Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate della Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti
- c) da ogni altra entrata che concorra, ad incrementare l'attività sociali
- d) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni, di corsi, di conferenze e di Seminari.

L'esercizio sociale si chiude al 31 Luglio di ogni anno.

L'associazione può ricevere donazioni e succedere.

In caso di scioglimento dell'associazione, con deliberazione dell'assemblea dei soci, il patrimonio verrà interamente destinato ad opere socio-culturali presenti sul territorio di Cerro Maggiore.

Articolo 11°

Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'assemblea dei soci
- b) Il consiglio di amministrazione
- c) Il presidente
- d) Il collegio dei revisori dei conti

Articolo 12°

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata e presieduta dal presidente, almeno due volte all'anno.

L'assemblea deve essere convocata in sessioni straordinarie dal Presidente dietro richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e nei casi previsti dalla Legge.

Il presidente, inoltre, può convocare l'assemblea in sessione straordinaria su richiesta della maggioranza semplice del consiglio di amministrazione.

La convocazione dell'assemblea è fatta a mezzo di lettera inviata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione dei soci, all'indirizzo di ciascun socio come indicato nel precedente art.9 .

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno.

L'assemblea deve essere regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci alla data della riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice sulla base dei voti dei soci presenti e dei soci regolarmente rappresentati da altri soci per delega scritta.

Il voto dell'assemblea è palese.

In caso di parità dei voti, la votazione deve essere ripetuta e, in caso di nuova parità, la proposta di deliberazione deve essere ritirata.

Le votazioni concernenti le cariche sociali sono invece a scrutinio segreto, e a maggioranza semplice.

In caso di parità di voti conseguiti da due o più candidati, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa o, a parità di anzianità associativa, il più anziano di età.

Articolo 13°

Spetta all'assemblea dei soci deliberare sulle linee generali dell'attività dell'associazione, approvarne il bilancio preventivo e consuntivo, deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione dei soci.

L'assemblea inoltre delibera, con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto, e a maggioranza semplice dei presenti, la nomina del Presidente, del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, al termine del mandato conferito in sede di costituzione dell'associazione, con lo stesso metodo l'assemblea delibera in merito allo scioglimento dell'associazione stessa.

Articolo 14°

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione nell'ambito delle direttive dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed è composto da un numero di soci non superiore a quindici. I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 15°

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) predispone il programma di lavoro annuale, adottando i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'associazione ed il raggiungimento dei suoi obiettivi. A tal fine il Consiglio di Amministrazione può assegnare compiti specifici ad alcuni o a tutti i suoi componenti.
- b) formula pareri e proposte sulle attività dell'associazione
- c) indica i criteri per la formulazione della proposta di bilancio di previsione e per il rapporto annuale all'assemblea sull'attuazione dei programmi
- d) elabora argomenti, progetti e proposte da sottoporre all'assemblea
- e) cura la gestione economica e finanziaria dell'associazione
- f) organizza i servizi dell'associazione
- g) nomina Commissioni di lavoro, gruppi di progetto, comitati scientifici, artistici e culturali in genere per la elaborazione e l'attuazione dei programmi di attività di cui all'art.4;

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese o quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono valide se risulta presente la metà più uno dei membri e a maggioranza semplice; in caso di parità ha valore decisivo il voto del Presidente.

La votazione è palese.

Il consigliere che matura tre assenze consecutive senza giustificato motivo decade dalla propria carica automaticamente.

La verbalizzazione interna è affidata ad un segretario, nominato di volta in volta tra i presenti.

Articolo 16°

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione.

In assenza o in caso di temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate o dal vice-presidente designato dal Consiglio o dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

Il Presidente rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, e sottoscrive tutti gli atti sociali.

Il Presidente potrà compiere tutto quanto riterrà necessario ed opportuno per il conseguimento degli scopi della Associazione, eccezion fatta per quanto lo Statuto riserva alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci o del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17°

Il Collegio dei Revisori dei Conti, è composto da cinque membri, anche estranei alla Associazione. I suoi componenti sono eletti dall'assemblea dei soci, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge il proprio Presidente e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

I revisori dei conti vigilano sulla gestione economica e finanziaria della Associazione.

Articolo 18°

Le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 19°

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio al Codice Civile ed alle norme di legge.